

Nella prima sezione erano elettori iscritti 256, i votanti erano 151.

Il conte Camillo Miglioretti ebbe voti 81; l'avvocato Chiaves 50; dispersi 16; nulli 4.

Nella seconda sezione erano iscritti elettori 258, i votanti furono 129.

Il conte Camillo Miglioretti ebbe voti 48; l'avvocato Chiaves 75; dispersi 6.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si procedette il 20 febbraio ad uno scrutinio di ballottazione.

In questa seconda votazione i votanti erano 353.

Il conte Miglioretti ebbe voti 178; l'avvocato Chiaves ebbe voti 168.

L'ufficio elettorale proclamò il conte Camillo Miglioretti a deputato. Furono però presentate quattro diverse proteste da vari elettori.

Comincerò dalla protesta del medico Ludovico Camossi, elettore, il quale protestava contro la votazione, intaccandola di nullità perchè, secondo lui, sarebbero stati iscritti nelle liste delle comuni di Bibiana, Cavour e Fenile, alcuni elettori analfabeti.

L'ufficio V, a nome del quale ho l'onore di riferire, non ha creduto che questa eccezione fosse attendibile. Infatti, la formazione delle liste elettorali si fa annualmente, vi sono i termini portati dalla legge elettorale per fare i reclami, ed era lecito a chiunque, anche al reclamante, di fare in quell'occasione i suoi reclami. Dopo ciò le liste essendo state definitivamente approvate, hanno acquistato un valore legale, e non possono più impugnarsi salvo che vi fosse un caso di frode così manifesta che venisse ad infirmare completamente la fede loro dovuta. In conseguenza, l'ufficio non ha creduto dover attribuire a questa protesta alcun peso.

Esiste un'altra protesta dell'avvocato Domenico Danesio, di Bibiana, che richiama contro il sindaco di quel luogo perchè alcune schede sono scritte con la stessa diligente calligrafia, e diconsi distribuite e consegnate irregolarmente dal sindaco stesso agli elettori, anzichè scritte regolarmente nel seno del collegio. Di queste schede una è annessa al verbale; secondo questa protesta, il sindaco di Bibiana avrebbe pure spariato dell'avvocato Chiaves.

Anche a questo richiamo l'ufficio non credè doversi attribuire verun peso, perchè, primo, il biglietto può essere scritto con diligente calligrafia da chiunque, senza alcun bisogno che ciascun elettore se lo scriva da sè quando creda di farselo scrivere da un altro che abbia una mano più bella; in secondo luogo, che non si allega nessun motivo di annullazione, ma solo vane dicerie irrilevanti a tale fine.

Ne esiste una terza, del causidico Odelli, membro dell'ufficio definitivo di Cavour, che parla di raggiri, di parole vaghe ed ingiuriose contro all'avvocato Chiaves. Anche questi fatti essendo generici, non specificati, non avrebbero attirata l'attenzione dell'ufficio, che non ha creduto doversi loro dare nessun peso.

Esiste poi finalmente una protesta di quattro elettori: i signori Allemandi Bartolomeo, Cullas Claudio, Caffarato Bernardino e Boetto Giuseppe, i quali propongono tre motivi di nullità.

Oppongono dapprima che un elettore avrebbe votato a vece del suo padre, che solo era iscritto, e mandò il figlio in sua vece.

Questo fatto parve al Consiglio riprovevole, e se fosse legalmente provato assoggetterebbe il figlio ad una multa. L'ufficio però crede che questo non può portare nullità, ma dovrebbe solo far togliere un voto alla maggioranza ottenuta

dal candidato che fu dichiarato eletto d'ufficio, e non potrebbe viziare l'elezione.

Dicono poi che anche qualche elettore ricevette da uno degli scrutatori il bollettino spiegato, che, secondo la legge elettorale, deve essere dato dal presidente. Siccome risulta dalle informazioni prese, che il presidente si era assentato un momento, e che è detto che lo scrutatore primo eletto vi supplisse di diritto; anche in questo fatto l'ufficio non trovò alcuna irregolarità.

Rimane finalmente un motivo molto più grave che diede luogo ad una seria discussione.

Protestano alcuni elettori che nello spazio di tempo che passò tra il fine del primo appello ed il principio del secondo, nella sezione elettorale di Cavour, l'urna elettorale non fu custodita da tre, ma solo da due membri dell'ufficio, cioè dall'avvocato Sacco, e dal segretario Tommaso Merlo, parendo che quest'ultimo non possa considerarsi come membro dell'ufficio definitivo. La sussistenza di tale allegazione fu riconosciuta dall'ufficio del collegio elettorale, e risulta dal suo verbale.

Questa circostanza parve gravissima all'ufficio e diede luogo a seria discussione. La quistione si riduce a vedere se il segretario sia un membro dell'ufficio, e quando non lo sia, se l'ommissione indicata rechi seco la nullità dell'elezione.

A schiarimento di questa quistione, l'ufficio prese a considerare che nell'articolo 70 della legge elettorale è detto che: « Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva. »

Dicendo la legge che l'ufficio è definitivamente composto anche prima della nomina del segretario, parve alla maggioranza, a cui nome ho l'onore di riferire, che rimanesse escluso dall'ufficio il segretario, il quale è soltanto un ufficiale dell'ufficio, ma non ne è membro.

Parve poi anche alla maggioranza molto importante la prescrizione di legge che ordina la presenza effettiva di tre membri dell'ufficio intorno all'urna elettorale, quindi dalla medesima si opinò che l'inosservanza di tale disposizione portasse la nullità dell'elezione.

Fu contrapposta l'osservazione anche grave da qualche membro dell'ufficio, che adottando questa interpretazione ne seguirebbe che ritirandosi parte dei membri dell'ufficio, a quell'ora in cui gli uni dopo gli altri vanno a prendere un poco di nutrimento, tra il mezzogiorno ed un'ora, dopo la quale comincia il secondo appello, sarebbe sempre in facoltà di uno o due dei membri dell'ufficio che restano, di annullare qualunque elezione.

Quantunque questa osservazione fosse abbastanza grave, tuttavia l'ufficio V credette attenersi ad un precedente della Camera in un caso pressochè analogo, in cui si trattava della nomina del nostro collega avvocato Richetta, una delle volte che fu eletto a deputato del collegio di San Damiano ed ove la Camera considerò che il segretario non era membro dell'ufficio.

Certamente l'ufficio di questo collegio merita una qualche nota di censura, perchè i membri del medesimo avrebbero dovuto contentarsi di andare a pranzo gli uni dopo gli altri; ma dopo le suddette avvertenze la gran maggioranza dell'ufficio ha concluso per l'annullamento dell'elezione che io ho l'onore di proporre alla Camera.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione per l'annullamento dell'elezione del collegio di Cavour. (Sono adottate.)